

REGOLAMENTO (CE) N. 144/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1995

relativo ai certificati di importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90 ⁽⁴⁾, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che dal 1° al 10 gennaio 1995 sono state presentate domande di titoli;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile nel

secondo semestre 1995 per i prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 903/90 dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 sono soddisfatte per l'intero quantitativo richiesto.

Articolo 2

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 903/90 possono essere presentate domande di titolo nei primi dieci giorni del mese di luglio 1995 per i seguenti quantitativi:

- 154,8 t di prodotti di cui al codice NC 0207,
- 250 t di prodotti di cui ai codici NC 1602 31 e 1602 39.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 32.